



Protocollo FIPM
Documento in uscita
00000606-2025
28/02/2025
AMMIN

Al Consiglio Federale

Al Comitato Regionale Lazio

Alle Delegazioni Regionali

Oggetto: Nuove disposizioni riguardanti i rimborsi spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi.

A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove disposizioni riguardanti i rimborsi spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi. Queste normative, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024 – art. 1 commi da 81 a 83) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l'evasione fiscale attraverso l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Le principali novità riguardano:

Per i lavoratori dipendenti:

- **Obbligo di tracciabilità:** Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi taxi e NCC) sostenute durante le trasferte, sia all'interno che all'esterno del comune di lavoro, devono essere pagate con strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento o assegni bancari/circolari, telepass. Solo in questo modo tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito imponibile del dipendente.
- **Documentazione:** Non sarà più sufficiente compilare moduli aziendali per giustificare le spese; sarà necessario fornire prova della tracciabilità di ogni pagamento effettuato. Le spese sostenute in contanti e successivamente rimborsate saranno soggette a tassazione e contribuzione, analogamente a qualsiasi altra forma di compenso.
- **Indennità forfettarie:** Per le trasferte fuori dal comune, restano valide le indennità forfettarie previste dall'articolo 51, comma 5, del TUIR. Per le trasferte all'interno del comune, tutte le indennità e i rimborsi saranno interamente imponibili, a meno che non si tratti di spese di viaggio e trasporto tracciate e adeguatamente documentate.

Per i lavoratori autonomi:

- **Deducibilità delle spese:** Le spese per prestazioni alberghiere, consumazioni di alimenti e bevande, viaggi e trasporti con autoservizi pubblici non di linea, saranno deducibili solo se pagate utilizzando strumenti tracciabili. Questo vale sia per le spese addebitate analiticamente al committente sia per i rimborsi corrisposti per le trasferte.

- **Conseguenze per mancata tracciabilità:** Se i pagamenti non sono effettuati con metodi tracciabili, gli importi erogati saranno considerati come reddito da lavoro autonomo, aumentando il carico fiscale per i lavoratori e impedendo ai committenti la deduzione dei costi sostenuti.

Per le imprese

- **Spese di rappresentanza:** Le spese di rappresentanza saranno deducibili dal reddito d'impresa solo se effettuate utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, mantenendo comunque il requisito dell'inerenza della spesa all'attività d'impresa.


Il Segretario Generale
Salvatore Sanzo